



SENTENZA N. 352/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **73802** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Maresca e Giovanni Rubinacci, contro l'INPS;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso in atti la ricorrente ha chiesto l'attribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000, previo accertamento dell'invalidità pari o superiore al 74%.

L'INPS si è costituito, eccependo il difetto della domanda in via amministrativa; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Quanto all'eccepito difetto della domanda in via amministrativa, va rilevato che la Cassazione, con sentenza n. 30636/2022 e n. 15/2023, ha espresso il principio secondo cui "il diritto alla maggiorazione contributiva, di cui all'art. 80, comma 3, della legge 388/2000, spetta a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione", senza alcun riferimento alla domanda in via amministrativa avente ad oggetto l'accertamento dell'invalidità superiore al 75%, già in costanza di attività lavorativa, che è cosa diversa dall'accertamento del diritto a pensione.

Nel caso di specie, non sussiste carenza di domanda amministrativa, atteso che la ricorrente ha già chiesto e conseguito, con verbale del 29/3/2020 della Commissione Medica per

l'accertamento dell'invalidità civile, il riconoscimento della percentuale di invalidità nella misura del 75%, sicché il presupposto dell'azione va ravvisato nell'istanza alla Commissione Medica c/o INPS.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Dalla CTU versata in atti, e che costituisce parte integrante della presente sentenza, si evince che la ricorrente, affetta dalle patologie in tale parere indicate, è da reputarsi invalida, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, sin dalla data della domanda in via amministrativa.

Alla stessa compete quindi, a decorrere da tale data, il beneficio della contribuzione figurativa, di cui all'art. 80 della legge 388/2000 (due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto).

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente il diritto alla contribuzione figurativa, di cui all'art. 80 della legge 388/2000 (due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto), a decorrere dalla data della domanda alla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile.

compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 31/10/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dott. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO

10.11.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli